**PROCEDURA DI PREVENZIONE PER LE INFILTRAZIONI MAFIOSE**

**ai sensi della Norma UNI ISO 37001:2016**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rev. | del | Motivo |
| 0 | 30/05/21 | Prima emissione BOZZA da sottoporre al CdA finalizzata al raggiungimento della certificazione UNI ISO 37001:2016 |
| 1 | Xx/xx/xx | Approvazione |

0. Premessa 2

1. Scopo e campo di applicazione 2

2. Riferimenti normativi 2

3. Termini e definizioni 2

4. Contesto dell’organizzazione 4

5. Sistema di Gestione 5

6. Valutazione del Rischio 5

7. Responsabilità dell’Alta Direzione 5

8. Supporto 5

9. Gestione del personale - formazione informazione- 6

10. Sistema disciplinare 6

10.1. Modalità Operative 7

11. Attività operative 7

12. Valutazione delle prestazioni e Miglioramento continuo 8

# Premessa

L'Impresa SE.GE.CO. S.r.l. (di seguito “Organizzazione” o “Organizzazione”) ha ottenuto la certificazione di un Sistema di gestione integrato (SGI-QSA-37001) per la Qualità, la Sicurezza e l'Ambiente (SGI), rispondente alle prescrizioni delle norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI ISO 45001:2018 e UNI EN ISO 14001:2015, in conformità al DLgs. 231/01 e si prefigge il raggiungimento della certificazione UNI ISO 37001 in materia di anticorruzione, entro il fine del 2021.

La vigente normativa antimafia prevede che le Amministrazioni pubbliche, gli Enti pubblici e le Aziende vigilate dallo Stato, **nonché i concessionari di opere pubbliche,** debbano acquisire idonea documentazione informativa prima di stipulare, approvare od autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti di cui all'articolo 67 del Codice antimafia (\*), circa la sussistenza di una delle cause di decadenza o sospensione di cui allo stesso art. 67 o dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 e art. 91 del Codice.

L’Organizzazione intende tutelarsi rispetto a questo rischio e a tal fine ha redatto la seguente procedura.

# Scopo e campo di applicazione

Il fenomeno della infiltrazione mafiosa va contrastato perché è causa di squilibri in tutti i campi, giustizia, concorrenza, buona amministrazione, sociali, etici.

SE.GE.CO: Srl ( di seguito Organizzazione o Organizzazione) ha redatto la presente procedura al fine di illustrare i requisiti e le linee di intervento che l’impresa adotta con lo scopo auspicabile di prevenire qualsiasi forma di infiltrazione da parte di soggetti criminali ed in particolare soggetti singoli o gruppi e imprese che attraverso una lenta penetrazione possono devastare l’immagine e l’economia di una impresa sana.

Il focus della prevenzione va ricondotto al funzionamento reale delle attività del CdA e delle Funzioni di controllo, adottando tutte le misure preventive e cautelative.

Al fine di redigere questa procedura abbiamo consultato il **Protocollo di Legalità** sottoscritto fra la Regione Vento e varie Procure, il Ministero dell’interno e la Superstrada Pedemontana Veneta SPA [►](https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/nuovo_protocollo_di_legalitx_pedemontana_veneta.pdf) sottoscritto a Venezia, il 30 agosto 2018.

“Con l’entrata in vigore le norme, contenute nel Libro II, intitolato “Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”, del D.Lgs. 6.9.2011 n. 159, recante “ Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.”, le quali, in particolare, hanno allargato il novero dei Soggetti da sottoporre alle verifiche antimafia, hanno reso più ampio e diversificato il catalogo delle situazioni “ a valenza indiziante” da cui desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa e hanno soppresso le cosiddette “informazioni atipiche” di cui all’art. 10, comma 9, del D.P.R. 252/1998; le norme di all’art. 83 comma 1 del suddetto Codice antimafia, che recita “ Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le Organizzazione o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico **nonché i concessionari di opere pubbliche**, devono acquisire la documentazione antimafia di cui all'articolo 84 prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture …”

Il riferimento al **Protocollo di Legalità** è stato particolarmente utile perché oltre ad avere un punto di vista territoriale, fornisce ottimi **elementi preventivi che l’Organizzazione vuole acquisire come misure interne**.

Dal testo di detto Protocollo di Legalità sono stati estratti i principi applicabili a livello Organizzazionele.

L’approccio alla prevenzione per le infiltrazioni antimafia consiste in una duplicità di aspetti:

* Valutare le singole persone
* Valutare una determinata impresa

## Valutazione delle singole persone

La valutazione delle singole persone, già in forza o in procinto di essere assunti, può attuarsi attraverso il controllo sulle azioni del dipendente stesso affinché possano rilevarsi i comportamenti che dimostrino il rispetto della politica, del codice etico, delle procedure e degli specifici protocolli interni. In fase preassuntiva ovviamente tale controllo, non essendo il soggetto ancora operativo, potrà limitarsi alla sottoscrizione dei documenti sopra citati che dovranno essere consegnati in copia di cui quella sottoscritta va archiviata nella specifica cartella dipendente e solo successivamente si potrà verificarne il puntuale adempimento.

Vale ricordare in questa sede che il mancato rispetto dei principi contenuti in tali ocumenti è sottoposto all’applicazione del codice disciplinare che può determinare il licenziamento del dipendente.

Per questo aspetto si rimanda alle procedure di sistema applicabili relativi alla **gestione del personale** e **ricerca di nuove figure**.

Risulta infatti burocraticamente assai oneroso e complesso per una Organizzazione privata (non obbligata a procedure pubbliche di assunzione) soggetta ad una forte mobilità della forza lavoro in conseguenza delle commesse acquisite (nuove assunzioni) o completate (risoluzione del contratto di lavoro), richiedere a tutti il certificato dei **carichi pendenti** e il **casellario giudiziale**, anche perché per avere questa documentazione non si può procedere autonomamente nel senso che, a presentare domanda, deve essere la persona a cui i due certificati si riferiscono, il loro titolare in pratica. Né tantomeno si può pretendere di ribaltare tale onere verso le agenzie alle quali solitamente l’Organizzazione si rivolge per la ricerca di nuove figure.

## Valutazione dell’impresa

Diverso è il controllo che può essere effettuato verso un fornitore o un “socio in affari”, come definito dalla UNI ISO 37001, per il quale si possono e si dovranno adottare i seguenti protocolli:

### **protocollo di valutazione del fornitore/impresa**

* Oltre al sistema di qualificazione del fornitore che va sempre attuato da tutte le Funzioni Organizzazioneli ai fini del sistema di Gestione Integrato,
* **dovranno essere sempre effettuati, documentati e archiviati come evidenza del controllo a disposizione dell’OdV** i controlli antimafia attraverso l’accesso all White List specifiche
  + tali controlli antimafia vanno sempre effettuati attraverso la consultazione della White List presso la Prefettura ove ha sede legale il Fornitore/Impresa per importi superiori a limiti di soglia definito dal **CdA uguali o superiori a € 10.000** **(eurodiecimila)** (limite da definire con delibera del CdA). I controlli vanno estesi alle eventuali Organizzazione in partecipazione.

“Con l’entrata in vigore le norme, contenute nel Libro II, intitolato “Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”, del D.Lgs. 6.9.2011 n. 159, recante “ Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, le quali, in particolare, hanno allargato il novero dei Soggetti da sottoporre alle verifiche antimafia, hanno reso più ampio e diversificato il catalogo delle situazioni “ a valenza indiziante” da cui desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa e hanno soppresso le cosiddette “informazioni atipiche” di cui all’art. 10, comma 9, del D.P.R. 252/1998; le norme di all’art. 83 comma 1 del suddetto Codice antimafia, che recita “ Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le Organizzazione o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico **nonché i concessionari di opere pubbliche**, devono acquisire la documentazione antimafia di cui all'articolo 84 prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture …”

### **VERIFICHE ANTIMAFIA**

1. Ai fini della procedura, il regime delle informazioni antimafia di cui all’art. 91 del Codice Antimafia è esteso a tutti i Soggetti contrattualizzati con l’ Organizzazione eccedenti il limite di soglia di **€ 9.000**;
2. Sono assoggettate al predetto regime tutte le fattispecie contrattuali (Contratti di affidamento e Subcontratti) …,
3. La Organizzazione, qualora rilevasse tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, non potrà procedere alla stipula di Contratti o all'autorizzazione di Subcontratti.
4. L'esito delle verifiche effettuate, qualora risultassero negatività, ovvero emergessero elementi di presupposte attività non lecite dovrà informare tempestivamente il CdA e l’OdV i quali provvederanno alla attivazione delle procedure del caso nei confronti delle Competenti autorità Prefettizie, in funzione della gravità della negatività rilevata e qualora non fosse immediatamente risolvibile (caso di rischio basso).
5. Tutti i Contratti e Subcontratti dovranno prevedere una clausola risolutiva espressa, nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato esito interdittivo.
6. La Organizzazione effettua senza ritardo ogni adempimento necessario a rendere operativa detta clausola e/o comunque a revocare il Contratto. In detti casi la Organizzazione comunica senza ritardo alle Prefetture e al Soggetto Aggiudicatore, nonché al committente eventuale di un’opera in cui la Organizzazione risulti capofila, l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione della Impresa cui le informazioni si riferiscono.
7. Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati Contratti o Subcontratti, vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie delle Imprese coinvolte a qualsiasi titolo nell'esecuzione dell'Opera, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato esito interdittivo, i relativi Contratti o Subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti a cura, rispettivamente, della Organizzazione mediante l’attivazione della clausola di cui al precedente pt.5.
8. Conformemente a quanto indicato al precedente pt.1, la verifica per via telematica dell'iscrizione dell'operatore economico negli elenchi delle Prefetture di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012 (c.d. “White List”) tiene luogo dell'accertamento del possesso dei requisiti antimafia.
9. PREVENZIONE DELLE INTERFERENZE ILLECITE A SCOPO CORRUTTIVO

a) l'Impresa contraente il contratto di fornitura/opera, in caso di stipula di Subcontratto, si impegna a dare comunicazione tempestiva all’Organizzazione del subcontraente, che dovrà essere sottoposto alla verifica antimafia di cui al precedente pt. 8; inoltre si impegna ad informare l’Organizzazione qualora rilevasse tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose da parte del subcontraente, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali e dei dirigenti dell’impresa Contraente. La denuncia del Contraente delle pressioni subite da parte del Subcontraente non avrà alcun effetto sul Contraente, salvo il caso in cui non si rilevi la fattispecie di calunnia ai danni del Subcontraente, mentre la mancata comunicazione informazione all’Organizzazione delle pressioni subite da parte del Subcontraente, qualora rilevasse tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose rivestono natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi del precedente pt. 5.

b) Clausola n. 2. “Il Soggetto Aggiudicatore e l'Impresa contraente, in caso di stipula di un Subcontratto, si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti dell’ imprenditore Subcontraente, suo avente causa, o dei componenti della compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta una misura cautelare o sia intervenuto il rinvio a giudizio per il delitto di cui all’art. 321, in relazione agli artt. 318, 319, 319-bis e 320 del Codice Penale nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis del Codice

1. PREVENZIONE DELLE INTERFERENZE ILLECITE A SCOPO ANTIMAFIA

In occasione di ciascuna delle procedure contrattuali avente ad oggetto la fornitura o la realizzazione della Opera, il Soggetto Aggiudicatore si impegna :

a) a inserire, nella documentazione di gara e/o contrattuale, il riferimento alla presente Procedura contro le infiltrazioni mafiose, quale documento che dovrà essere sottoscritto per accettazione dai contraenti e Subcontraenti;

b) a predisporre la documentazione contrattuale prevedendo una disciplina quanto più possibile volta a garantire la tutela della legalità e la trasparenza, in conformità alla vigente legislazione; nonché in ordine ai criteri di qualificazione delle imprese ed alle modalità e ai tempi di pagamento degli stati di avanzamento dei lavori;

c) a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive allegate al disciplinare di gara e a inserire nei Contratti con i propri aventi causa, nonché a verifìcarne l'inserimento in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula delle varie tipologie di Subcontratti, le seguenti dichiarazioni la cui violazione è sanzionata ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile:

c.1) “La sottoscritta Impresa si impegna a denunciare all’Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta dì denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia in quella dell'esecuzione.

c.2) “La sottoscritta Impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel presente Contratto dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto “Risoluzione del contratto

In attuazione del presente protocollo sarà definito un modello contrattuale standard contente le suddette clausole nel quale gli unici campi editabili saranno i dati del Fornitore/Impresa e l’oggetto della fornitura/opera da eseguire compresi eventuali allegati tecnici ai fini della precisazione degli stessi che costituiscono elementi essenziali alla corretta fornitura/opera.

Con sottoscrizione del modello contrattuale i contraenti approvano esplicitamente i punti 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10